

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**Doc. IV-bis**  
**n. 8**

## DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

NEI CONFRONTI

**DEL DOTTOR PAOLO CIRINO POMICINO**, NELLA SUA QUALITÀ DI MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA *PRO-TEMPORE*, **DEL DOTTOR GIANNI DE MICHELIS** NELLA SUA QUALITÀ DI MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI *PRO-TEMPORE*, NONCHÈ DEL DOTTOR **SEVERINO CITARISTI**

per i reati di cui agli articoli: 81, capoverso, 110, 319 e 319-bis del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti)

**Trasmessa dal Procuratore della Repubblica  
presso il Tribunale di Roma**

**il 30 luglio 1996**

**e pervenuta alla Presidenza del Senato il 31 luglio 1996**

---

*Al Presidente del Senato della Repubblica*

R O M A

Roma, 30 luglio 1996

Oggetto: Rimessione atti ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 1/89.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge costituzionale n. 1/89, rimetto gli atti ed annessa relazione del Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma del 16 luglio 1996, per la richiesta di autorizzazione a procedere a carico di Paolo Cirino Pomicino, Gianni De Michelis e Severino Citaristi per i reati indicati nella relazione.

*Il Procuratore della Repubblica*

(*F.to* Michele COIRO)

**Relazione del Collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione (ex articolo 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1)**

Roma, 16 luglio 1996

Il Collegio così composto:

PRESIDENTE: dott. Ivo Greco

GIUDICE: dott. Maria Rosaria Euforbio

GIUDICE: dott. Maria Rosaria Brunetti

nel procedimento penale n. 55/93 Coll. a carico di Paolo CIRINO POMICINO, Gianni DE MICHELIS e Severino CITARISTI ha emesso la seguente

RELAZIONE

Nel corso dell'interrogatorio reso in data 6 ottobre 1993 alla Procura della Repubblica di Milano, Francesco Vittorio AMBROSIO, titolare della Soc. ITALGRANI, riferiva al magistrato inquirente una serie di episodi di dazione di denaro a favore di pubblici amministratori e politici, tra i quali quello relativo alla vicenda «Esportazioni Cereali all'Algeria».

Dichiarava l'Ambrosio che l'onorevole Paolo CIRINO POMICINO, all'epoca Ministro del bilancio e Presidente del CIPES, da lui richiesto di interessarsi per far approvare dal CIPES l'aumento del *plafond* di credito per la fornitura di cereali in Algeria, gli aveva successivamente detto che, per poter dare esecuzione alla delibera, occorreva che versasse lire 250 milioni al senatore CITARISTI - segretario amministrativo della Democrazia Cristiana - e lire 350 milioni all'onorevole DE MICHELIS. In una memoria datata 8 ottobre 1993 fatta pervenire al Pubblico Ministero, l'Ambrosio precisava che la delibera del CIPES, di cui aveva fatto menzione nell'interrogatorio di cui sopra, era stata adottata in data 17 ottobre 1990.

L'Ambrosio, inoltre, riferiva di aver versato, poco dopo la delibera del CIPES, al senatore CITARISTI la citata somma di lire 250 milioni, in due occasioni, presso il di lui ufficio di Roma; che, per quanto riguardava l'onorevole DE MICHELIS, si era recato personalmente da lui presso l'Hotel Plaza di Roma, e che in quella occasione lo stesso gli aveva detto di versare lire 150 milioni a lui medesimo e lire 200 milioni all'onorevole Balsamo - Segretario amministrativo del P.S.I. Aggiungeva, infine, che, in adesione a tale disposizione, aveva consegnato lire 150 milioni in contanti al DE MICHELIS presso l'Hotel PLAZA e lire 200 milioni in contanti all'onorevole Balsamo presso il di lui ufficio in Roma, sito in Via Tomacelli.

Poichè i suddetti fatti rientravano nella competenza territoriale di Roma, gli atti venivano trasmessi alla Procura della Repubblica della ca-

pitale che, a sua volta, investiva questo Collegio, ipotizzando a carico di Paolo Cirino Pomicino, Gianni De Michelis e Severino Citaristi il reato di corruzione (articoli 110 e 319 codice penale) nonchè quello di finanziamento illecito ai partiti; disponeva, nel contempo, lo stralcio, quanto alla posizione dell'Ambrosio, in ordine al reato di cui all'articolo 321 codice penale, non ritenendo sussistente nei confronti del medesimo la competenza di questo Collegio.

Svolte le opportune indagini mediante l'acquisizione di documentazione, l'audizione di persone informate dei fatti e l'interrogatorio degli indagati (il Pomicino presentava anche memorie difensive), gli atti venivano trasmessi al Pubblico Ministero, che, con nota del 22 aprile 1996, concludeva chiedendo disporsi «rinvio a giudizio di tutti gli indagati».

Tanto premesso il Collegio osserva: dal punto di vista intrinseco, le dichiarazioni dell'Ambrosio appaiono attendibili, in quanto non solo contengono ammissioni di responsabilità da parte dello stesso, ma non risultano dettate da motivi di risentimento nei confronti degli attuali indagati, posto che nessuno di questi ha ipotizzato la esistenza, da parte dell'Ambrosio, di ragioni di astio o di rancore nei loro confronti; al contrario, il Pomicino ha illustrato i rapporti esistenti con l'Ambrosio in termini di stretta amicizia e di assidua frequentazione personale e familiare, senza prospettare alcun attrito che abbia potuto successivamente giustificare le accuse, a suo dire caluniose, mossegli dallo stesso.

Sul piano estrinseco, le accuse formulate dall'Ambrosio hanno trovato elementi di riscontro probatorio nelle indagini sin qui svolte.

Dalla documentazione acquisita è emerso che il CIPES (organismo istituito allo scopo di definire e coordinare le linee generali della politica economica estera), il cui Presidente era Cirino Pomicino, in data 17 ottobre 1990 aveva «autorizzato la SACE ad assumere nuovi impegni assicurativi per crediti da concedere per forniture di grano duro e prodotti assimilati all'Algeria fino al controvalore di 250 milioni di dollari entro l'anno 1991» (V. pag. 16 fasc. 4).

Dal relativo verbale si evince che, quantunque il CIPES avesse approvato all'unanimità tale delibera, in effetti il rappresentante del Ministero del Tesoro, dott. Mario Sarcinelli, aveva manifestato il suo dissenso all'aumento del *plafond*, tenuto conto «dell'elevata esposizione debitoria dell'Algeria, del saldo negativo della bilancia commerciale italiana di grano duro e semola» e «dell'opportunità di limitare la capacità di nuovi crediti ai rientri previsti».

Il Sarcinelli, sentito come persona informata dei fatti da questo Collegio, ha spiegato che la sua proposta di fissare il *plafond* in 200 milioni di dollari era stata manifestata anche al Comitato dei Direttori Generali, riunitosi il 16 ottobre 1990, il quale l'aveva approvata.

Siffatte dichiarazioni hanno trovato piena conferma nelle dichiarazioni rese dai funzionari del Ministero del Tesoro Ruberti e Rubino, nonchè dal Direttore della SACE, Ferraris. Quest'ultimo ha, altresì, riferito che, nella riunione del CIPES, il Ministro degli Affari Esteri DE MICHELIS aveva energicamente difeso la proposta di innalzare il *plafond* a 250 milioni di dollari, sostenendo che «il problema era politico» (v. pag. 31 fasc. 3).

Tale presa di posizione del DE MICHELIS avvalorerebbe quanto affermato dall'Ambrosio nelle dichiarazioni rese al Pubblico Ministero il 6

ottobre 1993, in ordine al suo coinvolgimento nella vicenda, per esserne stato investito dal POMICINO.

Quanto alla circostanza, prospettata a propria difesa dal Pomicino, che la delibera in esame si inserisse nel contesto di periodiche rideterminazioni delle linee di credito sull'esportazione, va detto che proprio la discussione svoltasi nella riunione del 17 ottobre 1990 fra chi, come il Sarcinelli ed il Rubbi, proponeva di non superare il *plafond* di 200 milioni di dollari, e chi sosteneva, al contrario, la necessità di aumentare detto *plafond* a 250 milioni di dollari, dimostra come fosse da escludere ogni automatismo nell'assegnazione del *plafond*.

Quanto, poi, all'ulteriore rilievo formulato dalla difesa del Pomicino, circa la inverosomiglianza della circostanza che le dazioni di denaro, secondo quanto affermato dall'Ambrosio, siano avvenute nei primi mesi del 1992 - e cioè a distanza di oltre un anno dalla delibera del CIPES - osserva il Collegio come, mentre l'illecito accordo tra l'Ambrosio ed il Pomicino risale, secondo la ricostruzione dell'Ambrosio stesso, ad epoca antecedente all'adozione della delibera, la materiale dazione del denaro sarebbe stata effettuata successivamente, secondo modalità temporali connesse alla disponibilità dell'Ambrosio ed alle necessità finanziarie dei partiti e dei singoli uomini politici, collegate alle scadenze elettorali.

Significativo, inoltre, appare il riscontro documentale derivante dall'agenda della segretaria del DE MICHELIS, che conferma come tra l'Ambrosio e l'ex Ministro vi fosse una consolidata frequentazione con riferimento a pratiche amministrative riguardanti esportazioni all'estero (v. pag. 34 fasc. Pubblico Ministero).

Da tali risultanze obbiettive appaiono senz'altro ipotizzabili, a carico del Pomicino e del De Michelis, gli estremi del reato di corruzione, per avere gli stessi compiuto un atto contrario ai propri doveri di ufficio, con particolare riferimento ai doveri di imparzialità inerenti le loro funzioni, autorizzando la SACE ad assumere un rischio assicurativo relativo alla fornitura di cereali in Algeria fino all'importo di 250 milioni di dollari, con vantaggio economico per l'Ambrosio, titolare della Soc. Italgrani, impresa che era tra i principali fornitori di tali prodotti in Algeria.

In applicazione, poi, delle norme sul concorso di persone nel reato, debbono rispondere del delitto indicato tutti coloro che hanno dato un qualsivoglia apporto causale alla realizzazione del fatto, e quindi anche il senatore Citaristi, che ha ricevuto direttamente dall'Ambrosio somme di denaro per il partito politico (DC) di cui il Pomicino faceva parte.

Le condotte descritte integrano altresì, il delitto di cui agli articoli 7 legge 2 maggio 1974 n. 195 e 4 legge 18 novembre 1981 n. 659.

Infatti, premesso che quest'ultimo reato concorre formalmente con quello di corruzione, essendo le relative norme incriminatrici poste a tutela di beni giuridici diversi, va detto che i versamenti di denaro di cui sopra sono avvenuti in violazione delle forme previste dalla legge sul finanziamento ai partiti.

Il reato, poi, appartiene alla competenza di questo Collegio quando - come nel caso in esame - rappresenti un elemento di fatto rientrante nella fattispecie del reato di corruzione.

Alla luce di quanto sopra esposto, non ricorrendo le condizioni per l'archiviazione, va formulata richiesta di autorizzazione a procedere nei

confronti di Paolo Cirino Pomicino, Gianni De Michelis e Severino Citaristi per seguenti reati , secondo le imputazioni formulate dal Pubblico Ministero:

CIRINO POMICINO – CITARISTI

A) delitto p. e p. dagli articoli 81 codice penale 110-319-319-*bis* codice penale – 7 legge 12 maggio 1974 n. 195, come integrato dall'articolo 4 legge 18 novembre 1981 n. 659, per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di membro della Camera dei Deputati, Ministro del bilancio e della programmazione economica e vice presidente del comitato interministeriale per la politica economica estera il Cirino Pomicino, e di membro del Senato della Repubblica e segretario amministrativo della Democrazia Cristiana il Citaristi , ricevuto, dopo averne accettato la promessa e anche in violazione delle formalità e dei divieti imposti dalla legge 195/74, la somma di lire 250.000.000, materialmente consegnata al CITARISTI da Ambrosio Francesco Vittorio, titolare della Soc. «Italgrani», per compiere e per avere compiuto atti contrari ai propri doveri di ufficio, con particolare riferimento ai doveri di imparzialità inerenti le funzioni del Pomicino, in ordine alle delibere del CIPES rilevanti ai fini delle forniture di prodotti agricoli all'Algeria con garanzia SACE, d'interesse dell'Ambrosio.

In Roma, nei primi mesi del 1992.

DE MICHELIS

B) delitto p. e p. dagli articoli 81 codice penale – 110-319-319-*bis*, 7 legge 12 maggio 1974 n. 195, come integrato dall'articolo 4 legge 18 novembre 1981 n. 659, per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella qualità di membro della Camera dei Deputati , Ministro degli affari esteri e membro del Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), ricevuto, dopo averne accettato la promessa, anche in violazione delle formalità e dei divieti posti dalla legge 195/74 , la somma di lire 150.000.000 da Ambrosio Francesco Vittorio, titolare della Società «Italgrani»; inoltre, in concorso con il deputato onorevole Vincenzo BALSAMO , già deceduto, segretario amministrativo del P.S.I. e membro della Camera dei Deputati, per avere ricevuto dopo averne accettato la promessa , la somma lire 200.000.000 che il medesimo Ambrosio erogava materialmente al Balsamo, su indicazione del De Michelis; tutto ciò, per aver compiuto e per compiere atti contrari ai propri doveri di ufficio con particolare riferimento ai doveri di imparzialità inerenti le predette funzioni, in ordine alle delibere del CIPES rilevanti ai fini delle forniture di prodotti agricoli all'Algeria, con garanzia della SACE, d'interesse dell'Ambrosio. In Roma, nei primi mesi del 1992.

P. Q. M.

Visto l'articolo 8 Legge Costituzionale 16 gennaio 1989 n. 1. Viste le richieste del Pubblico Ministero

RICHIEDE

al Senato della Repubblica l'autorizzazione a procedere a carico di Paolo Cirino Pomicino, Gianni De Michelis e Severino Citaristi per i reati di cui ai capi A e B, come sopra precisati. A tal fine ordina rimettersi la presente relazione e gli atti relativi alla procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma per la loro immediata trasmissione al Presidente del Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 co. 1 legge Cost. n. 1/89.

Il Collegio

(*F.to* Il Presidente Dott. Ivo GRECO

*F.to* I Giudici Dott. Maria Rosaria EUFORBIO  
Dott. Maria Rosaria BRUNETTI)

